

## REGOLAMENTO D'USO DI MARCHIO COLLETTIVO

---

### *PREMESSE*

- I. Il Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza con sede in Via Giuriolo, 5, Arzignano (VI) (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino, Consorzio con sede in Via Trieste, s.n.c., Arzignano), persegue lo scopo di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'acquisizione ed erogazione di beni e servizi funzionali allo sviluppo, anche tecnologico, ed alla razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione dell'attività d'impresa dei singoli consorziati.
  
- II. Il Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino) è titolare della domanda di registrazione di marchio n. PD 2009 C 767 depositato in data 05/08/2009: La Pelle Veneta avente per oggetto un logotipo creato appositamente per il Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino) e la scritta La Pelle Veneta, come qui rappresentata.



## Articolo 1 Oggetto del regolamento.

- 1.1 Il presente Regolamento definisce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1 , del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, le condizioni e le modalità per il rilascio di licenze d'uso di marchio collettivo di cui il Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino) è titolare.
- 1.2 Il marchio è di titolarità esclusiva del Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino) che vigila e sorveglia sul corretto utilizzo del medesimo, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, e dei singoli contratti di licenza d'uso.

## Articolo 2. Promozione dei marchi

- 2.1 Le azioni di tutela, promozione e valorizzazione del marchio sono svolte direttamente dal Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino), anche per le finalità di cui agli artt. 11 e 14, comma 2, lett. C ) del D.Lgs. n. 30/2005 sugli obblighi di controllo.

## Articolo 3. Definizioni

- 3.1 Marchio : marchio collettivo La Pelle Veneta così come descritto nel punto II delle premesse.
- 3.2 Consorzio : Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino).
- 3.3 Prodotti e servizi delle aziende consorziate : prodotti chimici per la concia; trattamento dei materiali; preparazione, concia e tintura delle pelli e del cuoio; trattamento e lavorazione delle pelli e del cuoio; preparazione e tintura di pellicce .
- 3.4 Prodotti e servizi del Consorzio : programmi di ricerca e innovazione scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e per il risparmio energetico, ricerca e innovazione scientifica e tecnologica nel campo dell'industria conciaria, gestione di centri di ricerca e laboratori di prova, controllo di qualità, prestazioni connesse alla garanzia dei prodotti, creazione e promozione di marchi di qualità e attività promozionali nel settore della concia e non, servizi di formazione professionale nel settore conciario e in genere, promozioni di sistemi di acquisto e vendita, gestione di un osservatorio permanente nel settore conciario e non, assistenza e consulenza per la progettazione, realizzazione, gestione di sistemi e impianti di depurazione e smaltimento dei residui delle

lavorazioni degli insediamenti produttivi e per la soluzione dei problemi ambientali, assistenza e consulenza tecnico legale, attività promozionali e pubblicitarie fra cui le fiere.

#### Articolo 4. Richiesta e concessione del marchio

4.2 Possono ottenere la licenza d'uso del marchio le aziende che abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda di adesione al Consorzio da parte del Consiglio Direttivo e che abbiano versato il contributo iniziale di adesione previsto dallo Statuto del Consorzio, risultando così a tutti gli effetti consorziati al Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino).

#### Articolo 5. Obblighi del richiedente

5.1 Il richiedente dovrà:

- a) apporre il marchio senza variazioni di forma e di testo, e in modo visibile, su carta intestata, buste, biglietti da visita, foglio fax; fatture e stampati commerciali; monografie aziendali; pubblicità aziendale; stand fieristici; strutture aziendali permanenti; home page del sito aziendale ed ogni altro eventuale supporto cartaceo e elettronico;
- b) riprodurre il marchio nella sua interezza, anche in diverse dimensioni, con il limite minimo di 14 mm e una dimensione massima tale da non risultare predominante rispetto al logo aziendale del consorziato e comunque conforme al più preciso eventuale limite massimo che il Consiglio Direttivo potrà deliberare a propria discrezione e comunicare ai consorziati in relazione a particolari circostanze di utilizzo del marchio (esempio: fiere, automezzi, etc...). Non sono consentite copie parziali del marchio, sono ammessi ingrandimenti o riduzioni purché senza distorsioni della struttura del marchio e purché uniformi e leggibili e conformi a quanto sopra;
- c) utilizzare il marchio o nella versione a colori su fondo bianco, o nella versione in bianco e nero su fondo bianco, rispettando le seguenti indicazioni di pantone o di quadricomia:
  - versione a colori:  
simbolo della pelle e scritta La Pelle Veneta: 100% nero  
fascia a contrasto: per stampa tipografica oro lamina; per stampa digitale o a getto d'inchiostro pantone 132 o composizione di quadricomia C 0%, M 28%, G 100%, N 30%.
  - versione in bianco e nero:

simbolo della pelle e scritta La Pelle Veneta: 100% nero

fascia a contrasto: 60% nero

- d) non usare il marchio La Pelle Veneta come logo aziendale ma sempre accostato al marchio aziendale nel rispetto della vigente normativa applicabile e in particolare, ferma la generalità di quanto precede, usarlo nelle pratiche commerciali con modalità tali da non creare inganno circa la provenienza geografica dei prodotti e/o servizi aziendali del consorzio licenziatario.
- e) accettare le verifiche, le ispezioni e gli esami del Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino), incaricato del controllo dei termini e delle condizioni di cui al presente Regolamento, pagando le spese in caso di esito confermando l'irregolarità;
- f) astenersi dalla registrazione di parole (o figure) o segni confondibili o simili con il marchio del Consorzio in Italia e all'estero;
- g) collaborare, senza obbligo di spese, alle eventuali azioni promozionali del marchio realizzate dal Consorzio e tutelare la loro reputazione;
- h) accettare le richieste del Consorzio purché espressamente motivate da ragioni d'immagine o commerciali di modifica delle modalità di utilizzo del marchio;
- i) consegnare al Consorzio, su richiesta, campioni o copie di imballaggi o di prodotti di materiali pubblicitari, o qualsiasi altro supporto cartaceo e elettronico, connessi all'uso del marchio, onde consentire le relative verifiche;
- j) concorrere alla copertura dei costi per i servizi di concessione e controllo dell'uso del marchio nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo del Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino);
- k) sospendere immediatamente, salvo l'obbligo di attenersi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8.1 che segue e salvo altresì di risarcire ogni maggior danno, l'uso del marchio a fronte della richiesta del Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino).

## Articolo 6. Controlli

6.1 I controlli e i test di conformità di utilizzo del marchio collettivo La Pelle Veneta, di cui ai precedenti articoli sono effettuati dal Consiglio Direttivo e da altri Enti di verifica scelti dal medesimo Consiglio, secondo le tempistiche e le modalità indicate dallo stesso.

- 6.2 Gli esiti delle verifiche sono evidenziati in un apposito rapporto, inoltrato per conoscenza al soggetto interessato, in cui potranno esserci proposte di correttivi o istruzione per adeguare gli standard.
- 6.3 Il rifiuto dei controlli o il mancato adeguamento nei tempi indicati agli standard richiesti comportano la revoca della licenza d'uso del marchio, provvisoria o definitiva.
- 6.4 Il consorziato consentirà agli incaricati del Consiglio Direttivo le indagini necessarie, durante le ore di lavoro e dietro preavviso di almeno 24 ore, permettendo il libero accesso ai luoghi di produzione e commercializzazione ed in genere ai locali aziendali rilevanti quali ad esempio magazzini.
- 6.5 Il Consorzio, per adempiere agli obblighi di controllo di cui all'art. 14, comma 2, lett. C) e del D. lgs. N. 30/2005 e non incorrere nelle relative decadenze, è libero di svolgere ispezioni di conformità con le modalità di volta in volta più idonee.

#### Articolo 7. Uso del marchio

- 7.1 Titolarità e proprietà del marchio appartengono esclusivamente al Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino).
- 7.2 Il diritto d'uso è strettamente riservato al richiedente, nella fattispecie azienda consorziata, e non può essere ceduto o sub licenziato, senza il consenso di Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino) ad altri.
- 7.3 In caso di fusione, scissione, scorporo, cessione o affitto d'azienda, messa in liquidazione, cessazione dell'attività, fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, assorbimento o cambiamento della ragione sociale del licenziatario, tutti i diritti d'uso attribuiti con la licenza d'uso verranno a cessare con effetto immediato.

#### Articolo 8. Non conformità ed abusi

- 8.1 Rilevate e contestate eventuali irregolarità nell'uso del marchio, il Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino) comunica il provvedimento ritenuto più appropriato (ammonizione, sospensione e revoca della licenza

d'uso e/o applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di euro 100,00 e ad un massimo di euro 20.000,00 per ogni singola violazione) con l'indicazione dei motivi e con la facoltà di rendere pubblici, con le modalità ritenute più idonee, i provvedimenti presi con spese a carico del licenziatario inadempiente.

#### Articolo 9. Ricorsi

9.1 Ogni contestazione relativa alla irrogazione delle sanzioni potrà essere oggetto di conciliazione ad opera del Collegio dei Revisori del Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino). Il Collegio dei Revisori giudicherà irritualmente nel rispetto del principio del contraddittorio ed in conformità alla legge, allo Statuto del Consorzio ed al presente Regolamento. Il ricorrente, anche in caso di accoglimento delle proprie ragioni, non avrà diritto ad alcun indennizzo di carattere pecuniario.

9.2 Nelle more del pronunciamento conciliativo la sanzione è comunque provvisoriamente esecutiva.

9.3 Il Consorzio resta libero di agire o di intervenire presso gli organi di magistratura ordinaria ove competenti.

#### Articolo 10. Rinuncia

10.1 Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso può rinunciarvi in ogni momento tramite atto formale di dichiarazione di recesso dal Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino). A seguito di tale comunicazione il soggetto decade da ogni possibilità di utilizzo del marchio

#### Articolo 11. Obbligo di riservatezza

11.1 Ogni atto, informazione, provvedimento riguardante l'utilizzatore del marchio è considerato riservato, salvo le contrarie disposizioni di legge o espresse autorizzazioni scritte dell'utilizzatore.

11.2 Il Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza (a far data dal 12/11/2014 Distretto Conciario Vicentino) adotterà tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati di cui entrerà in possesso.

Vicenza, 10/9/2009

Il legale rappresentante  
(Graziano Marana)

-----